

Quali obblighi IMU per gli agricoltori e imprenditori agricoli professionali?

Il MEF con la Ris. 16 giugno 2017, n. 3/DF fornisce chiarimenti in materia di IMU in merito agli obblighi legati alla scadenza del 30 giugno 2017

Con la **Ris. 16 giugno 2017, n. 3/DF** (*scarica la risoluzione*) fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza dell'obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di **IMU, entro il 30 giugno 2017**, in riferimento ai **terreni agricoli**, esenti da IMU a decorrere dal 2016, che risultano già posseduti e condotti da **agricoltori** – coltivatori diretti (**CD**) – e da **imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola.

Quando non va presentata la dichiarazione

Gli agricoltori e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola che avevano già effettuato la dichiarazione ai fini ICI, nell'ipotesi in cui questa continua a persistere, non sono tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione IMU, poiché il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge.

Cosa non presentare

Il comma 12-ter, dell'art. 13, comma 12-ter, D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nelle istruzioni alla dichiarazione IMU approvate, unitamente al modello, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, laddove viene precisato, al paragrafo 1.3, che *"... l'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune ..."*.

Successivamente il MEF nella Ris. n. 2/DF del 18 gennaio 2013, proprio in tema di dichiarazione, ha precisato che *"se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini ICI, e nell'ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigore dell'IMU, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione IMU, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge"*.

Sulla base di ciò il MEF con la Ris. n. 3/DF del 2017 perviene alla conclusione che anche nella fattispecie prospettata la dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni necessarie – vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP – per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU.

I soggetti interessati infatti già godevano negli anni precedenti delle agevolazioni previste per il settore agricolo per il riconoscimento delle quali erano necessari i medesimi requisiti di carattere soggettivo attualmente richiesti ai fini del nuovo regime agevolativo e che sono quindi già a conoscenza del Comune come lo sono le disposizioni normative

che hanno determinato il passaggio dalle riduzioni all'esenzione.

Quando va presentata la dichiarazione

L'obbligo dichiarativo continua a permanere in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, o comunque le stesse non sono conoscibili dal Comune. Per cui, dovranno essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'IMU, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva ha subito variazioni nel corso dell'anno precedente.

Copyright © - Riproduzione riservata